

Famiglia

4

Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa

Rivista bimestrale di Classe A dal 2016

luglio - agosto 2023

DIRETTA DA SALVATORE PATTI

Tommaso Auletta, Mirzia Bianca, Lucilla Gatt (vicedirettore), Francesco Macario
Fabio Padovini, Massimo Paradiso, Enrico Quadri, Carlo Rimini, Giovanni Maria Uda

www.rivistafamiglia.it

IN EVIDENZA

■ **LE STAGIONI DEL DOVERE DI CONTRIBUZIONE**

Michela Cavallaro

■ **LA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE NELLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE: LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE**

Gennaro Di Martino

■ **TRUST E TUTELA DEI LEGITTIMARI: BREVI RIFLESSIONI SU UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

Filippo Rizzi

Parte I**Dottrina**

MICHELA CAVALLARO, Le stagioni del dovere di contribuzione	p. 483
GENNARO DI MARTINO, La rilevanza della convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell'assegno divorzile: la parola alle Sezioni Unite.....»	497
GIUSEPPE MARIA MARSICO, Sul patto di famiglia: tra autonomia privata e parziale deroga alla disciplina dei patti successori, in un'ottica di continuità di impresa.....»	511
FABIANA D'AVINO, Eredità digitale e tutela dei dati personali <i>post mortem</i>	547

Parte II**Giurisprudenza**

FILIPPO RIZZI, Trust e tutela dei legittimari: brevi riflessioni su una recente pronuncia della Corte di Cassazione (nota a Cass. civ., sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073)	561
GIANCARLO TANTILLO, Aspetti formali della revoca della rinuncia all'eredità (nota a Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2022, n. 37927).....»	583
GIULIA CAMILLETI, Vittimizzazione secondaria: inappropriata valutazione del rischio, inattendibilità della "PAS" e operatività dello stereotipo di genere (nota a Corte EDU, sez. I, 10 novembre 2022 - ric. n. 25426/20 - causa <i>I.M. e altri c. Italia</i>).....»	605

Corte EDU, sez. I, 10 novembre 2022, ric. n. 25426/20 – causa *I.M. e altri c. Italia*

Violazione dell'art. 8 Cedu – Sospensione della responsabilità genitoriale – Madre che non collabora allo svolgimento degli incontri tra i figli minori e il padre violento.

Integra una violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 Cedu la sospensione della responsabilità genitoriale disposta per il periodo di tre anni nei confronti della madre di minori, a causa di un comportamento ritenuto ostile e non collaborativo allo svolgimento dei loro incontri con il padre, accusato di maltrattamenti e minacce, in un ambiente non protetto, nonostante le specifiche indicazioni espresse dai servizi sociali.

(*Omissis*)

In diritto

I. Sulla dedotta violazione dell'articolo 8 della convenzione

76. I ricorrenti, che affermano di essere vittime di violenze domestiche, contestano alle autorità di non aver adottato le misure necessarie e appropriate per proteggerli, sebbene fossero state avvisate varie volte della mancanza di sicurezza degli incontri tra la seconda ricorrente e il terzo ricorrente e il loro padre violento, tossicodipendente e alcolizzato. In effetti, secondo loro, tali incontri non si sono svolti nella forma «rigorosamente protetta» prescritta dal tribunale, e l'omissione delle autorità a tale riguardo li ha esposti a nuove violenze.

Inoltre, la prima ricorrente lamenta di essere stata definita «genitore non collaborativo» e, di conseguenza, che la sua responsabilità genitoriale sia stata sospesa soltanto perché, a suo parere, aveva voluto proteggere i suoi figli evidenziando la mancanza di sicurezza degli incontri. La prima ricorrente afferma, inoltre, che le sue argomentazioni non sono state prese in considerazione, e che ha subito una vittimizzazione secondaria. I ricorrenti invocano gli articoli 3 e 8 della Convenzione.

77. La Corte rammenta che non è vincolata dai motivi di ricorso proposti da un ricorrente ai

sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli, e che può decidere la qualificazione giuridica da attribuire ai fatti lamentati esaminando questi ultimi in base ad articoli o a disposizioni della Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], n. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018). Tenuto conto della sua giurisprudenza (*Remetin c. Croazia* (n. 2), n. 7446/12, § 67, 24 luglio 2014), e della natura delle doglianze esposte dai ricorrenti, la Corte ritiene che le questioni sollevate nel caso di specie debbano essere esaminate soltanto sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione.

Il passaggio pertinente dell'articolo 8 della Convenzione è così formulato:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).»

A. Sulla ricevibilità

78. Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato né irricevibile per uno degli altri motivi di cui all'articolo 35 della Convenzione, la Corte lo dichiara ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

a) I ricorrenti

79. I ricorrenti lamentano la passività delle autorità e affermano che il sistema di protezione messo in atto a beneficio di una donna e dei suoi figli che fuggivano dalla violenza domestica si è rivelato inefficace e inadeguato.

80. La prima ricorrente afferma che le autorità hanno tollerato la violenza esercitata da G.C., e che i rimedi messi in atto non sono stati efficaci per proteggerla e per proteggere i suoi figli.

81. La seconda ricorrente e il terzo ricorrente affermano di essere stati esposti alla violenza nel loro nucleo familiare, e lamentano di essere stati successivamente sottoposti a un trattamento inumano e degradante in quanto sono stati costretti a incontrare il loro padre in condizioni che non garantivano la loro protezione, in assenza di controllo e di sorveglianza da parte delle autorità competenti. Essi sostengono che le autorità nazionali non hanno tenuto conto delle sofferenze da loro subite, e non hanno garantito la protezione della loro integrità personale.

82. I ricorrenti affermano che gli incontri si sono svolti in luoghi non adatti e senza la presenza di uno psicologo.

83. Essi sostengono che le autorità hanno dato la priorità al «diritto di visita» di G.C. invece di assicurare la protezione dei minori da ogni ulteriore pregiudizio derivante sia dalla condotta del loro padre che dallo svolgimento degli stessi incontri.

84. A loro parere, le autorità sapevano che G.C. si era dimostrato aggressivo verso i figli fin dal primo incontro. Durante gli incontri successivi, avrebbe continuato a esprimere verbalmente ai bambini il suo forte risentimento verso la prima ricorrente. I servizi sociali non avrebbero interrotto gli incontri e avrebbero derogato di propria iniziativa alla decisione del tribunale, organizzando incontri in luoghi come una biblioteca e una piazza pubblica, in cui era esclusa qualsiasi forma di controllo e di sorveglianza del comportamento di G.C.

85. Inoltre, i ricorrenti affermano che il tribunale, pur essendo stato allertato fin dal novembre 2015 dall'assistente sociale, è intervenuto soltanto quattro mesi dopo, e non ha esaminato i problemi legati allo svolgimento degli incontri

e alle violenze inflitte alla prima ricorrente e ai suoi figli, limitandosi a sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori dopo averli dichiarati «incapaci di esercitare adeguatamente il loro ruolo genitoriale».

86. Essi sostengono che, nonostante il persistere delle violenze e le ripetute segnalazioni, le autorità si sono sottratte al loro dovere di prevenzione e di protezione dei minori dalle violenze di G.C., e non hanno adottato tutte le misure ragionevoli per impedire il reiterarsi di aggressioni violente che potevano pregiudicare l'integrità psicologica e fisica di figli minorenni.

87. La prima ricorrente contesta alle autorità di aver dimostrato negligenza per quanto riguarda la situazione dei suoi figli, già vittime della violenza del loro padre, e di avere sostenuto la figura paterna invece di favorire una relazione sana tra il padre e i suoi figli.

88. Essa ammette che i servizi sociali non sono rimasti passivi, e sono intervenuti sporadicamente durante gli incontri quando G.C. si dimostrava aggressivo e non rispettoso delle regole, ma afferma che le misure adottate dalle autorità non sono state sufficienti per impedire a G.C. di infliggere nuove violenze ai suoi figli. Secondo lei, le autorità locali non hanno dimostrato la diligenza necessaria per impedire il reiterarsi di aggressioni contro i minori, perpetrate senza ostacoli e in totale impunità da G.C.

89. Il tribunale non sarebbe intervenuto in alcun modo per proteggere i minori, né in maniera mirata per interrompere la violenza di G.C., né per verificare l'adeguatezza dei luoghi in cui si svolgevano gli incontri.

90. Inoltre, la prima ricorrente lamenta di essere stata definita «genitore non collaborativo» e, di conseguenza, che la sua responsabilità genitoriale sia stata sospesa soltanto perché, a suo parere, aveva voluto proteggere i suoi figli evidenziando la mancanza di sicurezza degli incontri. La prima ricorrente afferma, inoltre, che le sue argomen-

tazioni non sono state prese in considerazione, e che ha subito una vittimizzazione secondaria.

91. La ricorrente sostiene che il tribunale ha giustificato la sospensione della sua responsabilità genitoriale affermando che lei era «incapace di esercitare in maniera adeguata il suo ruolo genitoriale», in quanto aveva adottato un «comportamento ostile al ristabilirsi di un rapporto padre figlio», senza menzionare le violenze subite, né il fatto che gli incontri non si svolgevano nella forma «rigorosamente protetta» che aveva esso stesso prescritto, né il disagio che provavano i minori, che a suo dire era stato segnalato dall'assistente sociale nel 2015.

92. La ricorrente afferma, inoltre, che i giudici non hanno tenuto conto della sua vulnerabilità in quanto vittima di violenze domestiche, e contesta alle stesse di avere nuovamente fatto di lei una vittima considerandola un genitore non adatto soltanto in quanto, a suo parere, ha cercato di esercitare il suo diritto e di adempiere al proprio dovere di proteggere i suoi figli minorenni, invece di sostenerla e guidarla nelle azioni da compiere per uscire dalla violenza.

93. Infine, la ricorrente afferma che la totale inerzia delle autorità ha prorogato in maniera irragionevole la sospensione della sua responsabilità genitoriale, sebbene il procuratore e i servizi sociali ne avessero chiesto il ripristino.

b) Il Governo

94. Il Governo afferma che dai numerosi rapporti dei servizi sociali risulta che gli operatori incaricati di seguire la famiglia e l'organizzazione degli incontri padre-figli hanno valutato scrupolosamente l'adeguatezza dei luoghi scelti per lo svolgimento di questi ultimi. A suo parere, gli operatori hanno osservato la dinamica relazionale tra il padre e i figli e ne hanno informato il tribunale, e hanno inoltre autorizzato la presenza della madre e del nonno materno nei luoghi degli incontri, allo scopo di proteggere i minori e di preservare la loro serenità.

95. Inoltre, il Governo afferma che il motivo per cui gli incontri non si sono potuti svolgere nel centro in cui alloggiava la ricorrente riguarda il trasferimento di quest'ultima e dei suoi figli, avvenuto il 31 luglio 2015, in una casa famiglia situata in un altro comune.

96. Secondo il Governo, dai rapporti del 2015 si evince anche che i servizi sociali non hanno mai constatato, tra i soggetti interessati, delle situazioni pericolose o di tensione tali da mettere in pericolo la serenità dei minori.

97. A tale riguardo, il Governo sottolinea che gli «incontri in ambiente protetto» hanno proprio lo scopo di riunire genitori e figli sottraendoli a condizioni di separazione traumatiche e/o violente, facendo sì che gli incontri avvengano in uno spazio neutrale in cui i genitori sono sottoposti all'osservazione e alla sorveglianza costanti da parte di personale qualificato in un contesto tecnico professionale.

98. Il Governo afferma che, nel caso di specie, gli incontri in ambiente protetto si sono svolti regolarmente tra agosto 2015 e l'8 ottobre 2015, e che i servizi sociali hanno ritenuto che i risultati fossero positivi.

99. Il Governo precisa inoltre che, quando G.C. ha iniziato ad avere un comportamento inappropriato, denigrando la prima ricorrente davanti ai figli e contestando il lavoro degli assistenti sociali, questi ultimi hanno rapidamente sospeso gli incontri e informato il tribunale per i minorenni che le condizioni di sicurezza e di serenità dei minori non erano più soddisfatte.

100. Infine, per quanto riguarda la doglianza relativa all'assenza di uno psicologo, il Governo sostiene che è a causa del comportamento della prima ricorrente che lo psicologo nominato nel dicembre 2015 non ha potuto incontrare i minori.

101. Il Governo aggiunge che le manifestazioni di disagio dei minori, in particolare quelle della seconda ricorrente, sembrano essere imputabili principalmente alla maggiore esposizione della

bambina alle vicissitudini familiari e all'intensità del conflitto tra i genitori.

102. Inoltre, sottolinea che il tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, e non solo quella della prima ricorrente. A suo parere, questa decisione è stata presa allo scopo di proteggere i minori e di assicurare un esercizio effettivo della bigenitorialità.

103. Il tribunale per i minorenni avrebbe adottato immediatamente tutte le misure appropriate per proteggere i minori e preservare nello stesso tempo il legame familiare con il loro padre, mantenendo dei contatti costanti con i servizi sociali per quanto riguarda lo svolgimento degli incontri in ambiente protetto, e mettendo in atto un piano di sostegno psicologico alla genitorialità, che avrebbe avuto esito positivo nel caso della prima ricorrente.

2. Valutazione della Corte

c) Principi generali

104. La Corte rammenta che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (mutatis mutandis R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Una tale ingerenza viola questo articolo a meno che non sia «prevista dalla legge», non persegua uno o più scopi legittimi tra quelli indicati nel paragrafo di tale disposizione, e non sia considerata una misura «necessaria in una società democratica».

105. La Corte rammenta anche che, per quanto riguarda la vita familiare di un minore, esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all'idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori, il loro interesse superiore deve prevalere (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 207, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, § 96, CEDU 2013).

106. Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l'articolo 8 esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscono una particolare importanza all'interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (si veda, per esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII (estratti), nonché i riferimenti ivi citati).

107. In generale, da un lato, l'interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui quest'ultima si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere tale legame significa tagliare al figlio le sue radici. Di conseguenza, solo circostanze del tutto eccezionali, in linea di principio, possono portare a una rottura del legame familiare, e deve essere fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al momento opportuno, «ricostruire» la famiglia (Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX). D'altra parte, è evidente che garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, e che l'articolo 8 non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio (si vedano, tra molte altre, Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 136, Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50, CEDU 2000-VIII, e Maršálek c. Repubblica ceca, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006).

108. Sebbene l'articolo 8 della Convenzione non contenga alcuna condizione procedurale esplicita, il processo decisionale deve essere equo e idoneo a rispettare adeguatamente gli interessi protetti da tale disposizione. I genitori devono prendere sufficientemente parte al processo decisionale, considerato complessivamente, affinché si possa ritenere che abbiano beneficiato della protezione richiesta dei loro interessi e siano pienamente in grado di presentare la loro

causa. Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause. Il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni controverse e dell'importanza degli interessi in gioco (Petrov e X c. Russia, n. 23608/16, §§ 98-102, 23 ottobre 2018).

d) Applicazione dei principi sopra menzionati nel caso di specie

i. Sulla dedotta violazione dell'articolo 8 nei confronti della seconda ricorrente e del terzo ricorrente

109. La questione che si pone nel caso di specie è se, tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponeva, lo Stato convenuto abbia garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, fermo restando che l'interesse superiore del minore deve prevalere. In particolare, la Corte rammenta che il margine di apprezzamento varia a seconda della natura delle questioni dibattute e della gravità degli interessi in gioco come, da una parte, l'importanza di proteggere un minore in una situazione ritenuta molto pericolosa per la sua salute o il suo sviluppo (Wunderlich c. Germania, n. 18925/15, § 47, 10 gennaio 2019) e, dall'altra, l'obiettivo di riunire la famiglia non appena le circostanze lo permetteranno (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 155, CEDU 2001-VII, e Mohamed Hasan c. Norvegia, n. 27496/15, § 145, 26 aprile 2018).

110. Per quanto riguarda la protezione dell'integrità fisica e morale di una persona rispetto ad altri, la Corte ha già affermato che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità – in alcuni ca-

si in virtù dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della Convenzione, e in altri casi in virtù dell'articolo 8 considerato separatamente o in combinato disposto con l'articolo 3 – possono comportare un dovere di istituire e applicare in pratica un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati (Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, 80, CEDU 2013).

111. Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona (Söderman, sopra citata, § 81, e nel contesto della violenza domestica si veda Hajduová c. Slovacchia, n. 2660/03, § 49, 30 novembre 2010). Tali misure devono essere volte a garantire il rispetto della dignità umana e la protezione dell'interesse superiore del minore (C.A.S. e C.S. c. Romania, n. 26692/05, § 82, 20 marzo 2012).

112. La Corte osserva che, nonostante la decisione del tribunale per i minorenni che autorizzava degli incontri in forma rigorosamente protetta e in presenza di uno psicologo, tali incontri non hanno avuto luogo secondo le modalità indicate dal tribunale. In un primo periodo, che va da agosto 2015 a gennaio 2016, i minori hanno dovuto incontrare il loro padre in luoghi inadeguati e senza la presenza di uno psicologo.

113. I servizi sociali hanno indicato nel loro rapporto che i luoghi scelti non erano idonei, e nel dicembre 2015 l'assistente sociale che seguiva i minori ha chiesto al tribunale di intervenire d'urgenza per proteggerli.

114. La Corte osserva che il tribunale, per quasi quattro mesi, non ha risposto con diligenza

alle sollecitazioni dei servizi sociali e della prima ricorrente.

115. Poiché la prima ricorrente aveva preso la decisione di non portare i suoi figli agli incontri previsti, il tribunale ha deciso, nel maggio 2016, di considerarla un genitore ostile al ripristino di un rapporto padre-figli e di sospendere la sua responsabilità genitoriale, senza esaminare le sue argomentazioni e senza tenere conto del contesto di violenza domestica citato nella sua prima decisione.

116. La Corte osserva che il tribunale non ha sentito l'assistente sociale che aveva segnalato il pericolo al quale erano esposti i minori, non ha tenuto minimamente conto delle argomentazioni della prima ricorrente e, invece, ha ordinato che gli incontri proseguissero. Per di più, lo psicologo è stato nominato soltanto nel dicembre 2015.

117. La Corte osserva che gli incontri sono continuati per circa tre anni, e che anche se, in un secondo tempo, si sono svolti in presenza di uno psicologo, il comportamento sprezzante di G.C., che si dimostrava aggressivo verso gli operatori dei servizi sociali, ha portato questi ultimi a chiedere al tribunale di autorizzarli a spostare gli incontri in un luogo dal quale sarebbe stato facile fuggire in caso di comportamento violento.

118. Dai vari rapporti dei servizi sociali risulta che, in un primo tempo, gli incontri sono stati organizzati e si sono svolti in luoghi inadeguati senza la presenza di uno psicologo, e che, in un secondo tempo, a partire da marzo 2016, sono stati caratterizzati da una forte aggressività di G.C. e sono continuati anche nel 2018, periodo in cui i minori erano stati lasciati soli con il padre, senza che fosse intervenuto alcun miglioramento della situazione, e nonostante le diverse segnalazioni all'autorità giudiziaria in merito all'aumento dell'aggressività di G.C.

119. A tale riguardo, la Corte constata che il comportamento aggressivo di G.C. era stato segnalato nel febbraio 2017 (paragrafo 42 supra),

in giugno e luglio 2017 (paragrafi 44-45 supra), nel gennaio 2018 (paragrafo 47 supra), nel marzo 2018 (paragrafo 52 supra) e che, nell'aprile 2018, il tutore dei minori aveva informato il tribunale della situazione difficile nella quale si trovavano, in quanto la loro sicurezza non era garantita.

120. La Corte osserva che, malgrado queste segnalazioni, il tribunale è intervenuto per sospendere gli incontri soltanto nel novembre 2018, ossia un anno e nove mesi dopo la prima segnalazione.

121. La Corte constata che, durante tutto questo periodo, i minori sono stati costretti a incontrare il loro padre in condizioni che non erano rassicuranti e non garantivano la loro tranquillità e il loro sviluppo, sebbene il tribunale fosse stato avvertito che G.C. non seguiva più il suo programma di disintossicazione, e che il procedimento penale avviato nei suoi confronti per maltrattamenti era ancora pendente. Il tribunale, che era stato informato anche che i minori avevano bisogno di seguire un percorso di sostegno psicologico, non sembra aver tenuto conto del loro benessere, tanto più che tali incontri li hanno esposti sia a essere testimoni delle violenze commesse nei confronti della prima ricorrente (mutatis mutandis *Eremia c. Repubblica di Moldavia*, n. 3564/11, §§ 77-79, 28 maggio 2013), che a quelle che essi stessi hanno subito a causa dell'aggressività del loro padre.

122. La Corte non comprende per quale motivo il tribunale, al quale erano state trasmesse delle segnalazioni fin dal 2015, ribadite negli anni successivi, ha deciso di proseguire gli incontri sebbene il benessere e la sicurezza dei minori non fossero garantiti. Il tribunale non ha mai valutato il rischio al quale erano esposti i minori, e non ha mai bilanciato i diversi interessi in gioco. In particolare, dalla motivazione delle sue decisioni non risulta che le considerazioni inerenti all'interesse superiore dei minori dovevano

prevalere sugli interessi di G.C. a mantenere dei contatti con loro e a proseguire gli incontri.

123. La Corte ritiene che gli incontri avvenuti dal 2015, che si sono inizialmente svolti in condizioni non conformi alla decisione del tribunale, e poi secondo modalità che non garantivano un ambiente protetto per i minori, hanno perturbato l'equilibrio psicologico ed emotivo di questi ultimi, come segnalato dai servizi sociali che avevano sottolineato varie volte la necessità di un sostegno psicologico per gli stessi.

124. La Corte osserva anche che la corte d'appello di Roma ha constatato, il 19 dicembre 2019, che G.C., con i suoi comportamenti aggressivi, distruttivi e sprezzanti durante gli incontri, si era sottratto al suo dovere di garantire ai minori uno sviluppo sano e sereno (paragrafo 62 supra).

125. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti per la Corte per concludere che i minori sono stati costretti dal 2015 a incontrare G.C. in condizioni che non garantivano un ambiente protetto e che, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità per mantenere il legame tra questi ultimi e G.C., non è stato rispettato il loro interesse superiore a non essere costretti a partecipare a incontri che si svolgevano nelle condizioni sopra menzionate.

126. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti della seconda ricorrente e del terzo ricorrente.

ii. Sulla dedotta violazione dell'articolo 8 nei confronti della prima ricorrente

127. In primo luogo, la Corte considera che la decisione in contestazione costituisce un'ingerenza nell'esercizio da parte della ricorrente del suo diritto al rispetto della vita familiare sancito dal primo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione. In secondo luogo, la Corte considera che la decisione era prevista dalla legge, ossia gli articoli 330 e seguenti del codice civile, e perseguiva gli scopi legittimi di «protezione della salute» e «dei diritti e delle libertà» dei minori, il che non

è oggetto di contestazione tra le parti. In terzo luogo, la Corte ha il compito di controllare se l'ingerenza fosse «necessaria in una società democratica».

128. La Corte deve esaminare, alla luce di tutte le circostanze di causa, se le giurisdizioni che sono intervenute nel caso di specie abbiano giustificato con motivi pertinenti e sufficienti la sospensione per tre anni della responsabilità genitoriale della prima ricorrente, tenendo conto dell'interesse superiore dei minori e garantendo un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

129. La Corte osserva che, dopo aver accompagnato i suoi figli per cinque mesi a degli incontri che si svolgevano senza le garanzie previste dalla decisione del tribunale, come aveva del resto segnalato l'assistente sociale chiedendo un intervento urgente del tribunale per proteggere i minori, la prima ricorrente ha deciso di non portarvi più.

130. Deliberando cinque mesi dopo le segnalazioni dei servizi sociali e della prima ricorrente, il tribunale ha ritenuto che quest'ultima manifestasse un comportamento ostile agli incontri, e ha deciso di sospendere la sua responsabilità genitoriale senza operare un bilanciamento dei diversi interessi in gioco, senza sentire l'assistente sociale che aveva seguito lo svolgimento degli incontri fino a dicembre 2015 e le aveva segnalato i problemi da lei constatati, e senza tenere conto delle difficoltà che caratterizzavano lo svolgimento degli incontri, quali l'assenza di uno psicologo.

131. La Corte osserva anche che, un mese più tardi, il tribunale civile di Tivoli, cui si era rivolta la prima ricorrente (paragrafo 36 supra), ha deciso di attribuirle l'affidamento esclusivo dei figli, e ha ordinato che gli incontri si svolgessero secondo le prescrizioni del tribunale per i minorenni.

132. Risulta anche che, il 3 aprile 2017, il tribunale civile di Tivoli ha revocato la sua decisione che attribuiva l'affidamento esclusivo alla prima ricorrente. La Corte sottolinea, tuttavia, che

tale decisione non è stata prodotta dalle parti, ma è stata citata dalla corte d'appello nella sua decisione del 2019.

133. La Corte constata che la decisione di sospensione della responsabilità genitoriale emessa dal tribunale per i minorenni di Roma è stata poi confermata dalla corte d'appello, e revocata soltanto nel maggio 2019, nonostante la domanda formulata dal procuratore il 10 novembre 2018 e quella dei servizi sociali trasmessa nell'aprile 2019.

134. Non risulta che la sospensione della responsabilità genitoriale abbia provocato un cambio di domicilio dei minori, che sono rimasti a vivere con la prima ricorrente, come si può dedurre dalle decisioni contraddittorie emesse rispettivamente dal tribunale civile di Tivoli e dal tribunale per i minorenni e dalla corte d'appello di Roma (paragrafi 34, 36 e 38 supra).

135. Tuttavia, la Corte constata che, anche se il domicilio dei minori è stato fissato presso la prima ricorrente, la sospensione della responsabilità genitoriale comporta, nella legislazione italiana, la privazione del diritto di prendere decisioni nell'interesse dei figli, di rappresentarli legalmente e di influire in qualsiasi modo sul loro sviluppo personale, anche se il genitore la cui responsabilità genitoriale è stata sospesa convive con loro.

136. La Corte ritiene che le decisioni dei giudici interni che hanno sospeso la responsabilità genitoriale della prima ricorrente non abbiano tenuto conto delle difficoltà che avevano caratterizzato lo svolgimento degli incontri e della mancanza di sicurezza segnalata varie volte dalle diverse parti che sono intervenute agli incontri. Non sono stati minimamente presi in considerazione la situazione di violenza vissuta dalla prima ricorrente e dai suoi figli e il procedimento penale pendente contro G.C. per maltrattamenti.

137. La Corte osserva anche che, nel suo rapporto sull'Italia, il GREVIO ha sottolineato che

la sicurezza del genitore non violento e dei figli doveva essere un fattore determinante per decidere l'interesse superiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visita. Il GREVIO ha anche osservato che i giudici interni non tenevano conto dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul.

138. La Corte condivide le preoccupazioni del GREVIO circa l'esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non collaborativi», e dunque «madi inadeguate» che meritano una sanzione.

139. La Corte non è convinta che le autorità interne, nel caso di specie, abbiano giustificato con motivi pertinenti e sufficienti la sospensione per tre anni della responsabilità genitoriale della prima ricorrente. Le giurisdizioni interessate non hanno esaminato con cura la situazione della prima ricorrente. La Corte osserva che il tribunale e la corte d'appello hanno deciso di sospendere la responsabilità genitoriale dell'interessata basandosi sul comportamento asseritamente ostile di quest'ultima agli incontri e all'esercizio della bigenitorialità da parte di G.C., senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti del caso.

140. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte considera che il tribunale per i minorenni e la corte d'appello non abbiano giustificato con motivi sufficienti e pertinenti la loro decisione di sospendere la responsabilità genitoriale della prima ricorrente nel periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2019.

141. Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti della prima ricorrente.

(Omissis)

Vittimizzazione secondaria: inappropriata valutazione del rischio, inattendibilità della “PAS” e operatività dello stereotipo di genere*

(nota a Corte EDU, sez. I, 10 novembre 2022 – ric. n. 25426/20 – causa *I.M. e altri c. Italia*)

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. I precedenti giurisprudenziali. – 3. L’ascolto dei minori e il rifiuto di incontrare il genitore. La legge delega n. 206 del 25 novembre 2021 e le nuove disposizioni previste dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. – 4. Il diritto della madre al rispetto della propria vita privata e familiare: la c.d. Convenzione di Istanbul, il rapporto GREVIO e le criticità della legge n. 54/2006. Cenni sul nuovo divieto di mediazione familiare. – 5. In diritto: la decisione della Corte. – 6. Problematiche di stereotipizzazione e prospettive.

The case concerned the allegation by the applicants, a mother and her two children, that the Italian State had failed in its duty to protect and assist them during contact sessions with the children’s father, a drug addict and alcoholic accused of ill-treatment and threatening behaviour during the sessions. The Court found that the sessions had upset the children’s psychological and emotional balance, as they had been obliged to meet their father in an environment where their protection was not guaranteed. Their best interest in not being compelled to take part in sessions held in such conditions had thus been disregarded.

The case also related to the decision of the domestic courts to suspend the mother’s parental responsibility. The courts regarded her as a parent who was “hostile to contact with the children’s father”, on the grounds that she had refused to take part in the sessions, citing a history of domestic violence and safety concerns.

1. Il caso.

Con il provvedimento in esame, la Prima Sezione della Corte EDU condanna l’Italia per la violazione del diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, per avere costretto dei figli minori ad incontrare il padre violento in un ambiente non adeguatamente protetto e per avere sospeso la responsabilità genitoriale alla madre, vittima di violenza domestica,

* Il presente contributo è stato sottoposto a valutazione in forma anonima.

considerata non collaborativa e ostile agli incontri. Secondo la Corte di Strasburgo, l'interesse superiore dei bambini non è stato rispettato a causa dell'inappropriata valutazione del rischio: se è vero che il *best interest of the child* impone di mantenere i legami tra il minore e la sua famiglia, è pur vero che, nei casi eccezionali in cui la famiglia dia origine ad un ambiente nocivo, la rottura del legame risulti la migliore decisione per la salute e lo sviluppo del bambino. Tuttavia, la Corte EDU, nel ribadire che lo stare insieme costituisce elemento fondamentale della vita familiare per il genitore e per il figlio, evidenzia che eventuali misure impeditive rappresenterebbero un'ingerenza, ex art. 8 CEDU, tollerabile solo se prescritta per legge, se compatibile con gli scopi legittimi enunciati nel medesimo articolo e se considerata come una misura necessaria in una società democratica¹.

Il caso in esame origina dal ricorso presentato dalla madre (c.d. prima ricorrente), che agisce anche per conto dei suoi figli (c.d. seconda e terzo ricorrente), in seguito alla decisione delle autorità italiane di mantenere inalterati gli incontri settimanali tra i figli e il padre, nonostante la tossicodipendenza, l'alcolismo e le accuse di maltrattamenti e minacce di quest'ultimo nei confronti della madre dei bambini. Ulteriore oggetto del ricorso concerne la decisione dei giudici interni di sospendere la responsabilità genitoriale della madre, considerata un genitore ostile agli incontri tra il padre e i figli, per essersi rifiutata di partecipare ad alcuni appuntamenti programmati, senza considerare le perpetrate azioni di violenza domestica subite dalla donna e l'assenza di previsione di misure protettive nei luoghi di incontro.

La ricorrente, a seguito dei maltrattamenti e delle minacce subite da parte del compagno, padre dei suoi figli, il 9 luglio 2014 presenta contro di lui una denuncia penale e si rifugia in un centro antiviolenza, il quale provvede ad informare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Considerata la gravità della situazione, viene sospesa la responsabilità genitoriale del padre, con possibilità per quest'ultimo di incontrare i figli in un ambiente protetto. Nonostante ciò, gli incontri continueranno a svolgersi in luoghi pubblici non adatti, come una biblioteca e una piazza, in cui è esclusa qualsiasi forma di controllo e senza la presenza di uno psicologo. La madre, nel frattempo, trova un lavoro che, tuttavia, le impedisce di ottenere le ferie per accompagnare i figli agli incontri. Previa denuncia del padre violento, si apre, dunque, un procedimento penale contro la madre per la mancata esecuzione del provvedimento del giudice e per l'asserita sottrazione dei minori. Sebbene le relazioni dei servizi sociali rappresentino il comportamento inappropriato del padre con i figli, ai quali si rivolge con frasi denigratorie e offensive nei confronti della madre, il Tribunale non esamina i problemi legati allo svolgimento degli incontri e alle violenze perpetrate, limitandosi a sospendere la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori dopo averli dichiarati "incapaci di esercitare adegua-

¹ Corte EDU, 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, n. 60083/2019. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per un caso di ingiustificata dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore.

mente il ruolo genitoriale”. In particolare, il 18 maggio 2016, il Tribunale per i minorenni rileva che mentre un genitore si opponeva allo svolgimento degli incontri, l’altro veniva rinviato a giudizio per maltrattamenti e minacce contro il primo; e, senza menzionare le doglianze della donna relative alle modalità degli incontri e al pericolo al quale essa e i suoi figli erano esposti, sospende la responsabilità genitoriale di entrambi. In seguito, la Corte d’Appello di Roma, adita dalla madre dei minori, respinge il ricorso sottolineando che quest’ultima non abbia rispettato il diritto alla bigenitorialità per essersi opposta agli incontri tra il padre e i figli. Il Tribunale per i minorenni, informato che il padre dei minori non è più seguito dal servizio per le dipendenze patologiche e che, durante gli incontri, non si concentra sui bisogni dei bambini, continuamente esposti alla sua aggressività, sospende gli incontri e incarica i servizi sociali di avviare un percorso di sostegno a favore di quest’ultimo. I servizi sociali informano il Tribunale che il padre dei minori è detenuto in carcere per traffico di stupefacenti. Il 15 maggio 2019, il Tribunale dichiara il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale e reintegra la madre nella sua, dopo essere pervenuta la relazione dello psicologo dei servizi sociali attestante l’idoneità della ricorrente quale genitore attento ai bisogni dei figli, per avere, tra l’altro, incentivato la primogenita a seguire un percorso di psicoterapia.

2. I precedenti giurisprudenziali.

La Corte, dopo aver descritto i fatti di causa, esamina il regime giuridico dello Stato italiano e, citando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiama due pronunce, l’ordinanza n. 13217 del 2021 e l’ordinanza n. 9691 del 2022, ambedue critiche sul riferimento alla teoria non scientificamente fondata della PAS (*Parental Alienation Syndrome*)² come giustificazione della ritenuta inadeguatezza della madre nei confronti dei figli. In particolare, la Suprema Corte nel caso del 2019 rammenta che i giudici di merito non possano adottare acriticamente le conclusioni dei c.t.u., dovendo accertare la veridicità dei fatti e le conseguenze che ne derivino, mantenendo come principio guida il superiore interesse del minore. Viene, inoltre, chiarito come nel giudizio non sia ammissibile limitarsi a una mera stigmatizzazione dei comportamenti di un genitore seppur ostili nei confronti dell’altro, altrimenti si sanzionerebbe il c.d. “autore-tipo”, anziché la “condotta-tipo”³. Al contrario, compito dei giudici è accertare se i fatti ascritti al genitore “alienante” siano veritieri e sintomatici dell’effettiva inidoneità genitoriale del soggetto agente, valutando ogni elemento

² La sindrome da alienazione genitoriale (*Parental Alienation Syndrome* o PAS) è una controversa dinamica psicologica disfunzionale elaborata dal medico statunitense Richard Gardner, secondo il quale essa insorgerebbe nei figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio dei genitori, definiti conflittuali, nei procedimenti giudiziari per l’affidamento. La PAS, tuttavia, non è riconosciuta come un disturbo mentale dalla comunità scientifica.

³ A. SPANGARO, *Condotta ostativa di un genitore e affidamento c.d. “super-esclusivo”*, in *Fam. dir.*, 2022, 262.

che possa concretamente influire sulla decisione finale, soprattutto laddove la condotta di tale genitore non sia connotata da trascuratezza o incuria verso il figlio. Nel caso del 2021, la Suprema Corte, oltre a ribadire l'irrelevanza dei richiami in motivazione ai fenomeni privi di fondamento scientifico come la PAS, afferma che il diritto alla bigenitorialità sia, prima di tutto, un diritto del minore e debba, quindi, essere declinato secondo criteri e modalità diretti a realizzare il suo *best interest*. Invero, la Cassazione riconosce il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare rapporti continuativi e significativi con il figlio, sul presupposto che il perseguimento di quest'obiettivo avvenga nel migliore interesse del minore e assuma carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. In altri termini, sarebbe erronea la concezione che vede nella risposta punitiva del genitore l'unico rimedio per sopperire nei contesti della crisi familiare a situazioni disfunzionali, poiché si tratterebbe di una concezione limitativa: non comprenderebbe, cioè, la complessità dei rapporti familiari, con il rischio di ricondurli a semplici diadi, in cui ogni soggetto divenga attore principale di fronte a un potenziale avversario, senza interfacciarsi con la posizione del minore, unico reale protagonista⁴.

Proseguendo nella rassegna casistica citata dai giudici di Strasburgo, figurano anche la sentenza R.V. e altri contro Italia del 18 luglio 2019, n. 37748/13⁵, e la sentenza Landi contro Italia del 7 aprile 2022, n. 10929/19. Quest'ultima apre le porte ad una serie di provvedimenti emanati nel 2022 dalla Corte EDU che, muovendo dai ricorsi promossi da donne vittime di violenza, giungono a decisioni a loro favorevoli⁶, in applicazione dei capisaldi della c.d. Convenzione di Istanbul⁷. La questione maggiormente rilevante nel caso Landi riguarda la mancata valutazione del rischio per la vita delle vittime di violenza domestica, da parte dell'autorità giudiziaria inquirente⁸. In particolare, si riconosce la violazione dell'art. 2 della CEDU, posto a tutela del diritto alla vita, che impone agli Stati aderenti l'adozione di tutte le misure preventive necessarie per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata

⁴ F. DANOVÌ, *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore (per un definitivo rifiuto della sindrome di alienazione parentale)*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 910.

⁵ Per un approfondimento, A. SCARCELLA, *Adozione in violazione dei diritti di madre e figlia: violata la CEDU*, in *Il Quotidiano giuridico*, <https://www.altalex.com/quotidiano-giuridico>, 25 gennaio 2022, in cui si menzionano diverse condanne pronunciate contro l'Italia per la violazione dell'art. 8 CEDU in materia, per quanto qui di interesse, delle procedure di affidamento e di adozione, *ex multis* Corte EDU, 21 novembre 2006, Roda e Bonfatti c. Italia, n. 10427/02; Corte EDU, 21 ottobre 2008, Clemeno e altri c. Italia, n. 19537/03; C.EDU, 13 gennaio 2009, Todorova c. Italia, n. 33932/06; Corte EDU, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia, n. 33773/11; Corte EDU, 16 luglio 2015, Akinnibosun c. Italia, n. 9056/14; Corte EDU, 13 ottobre 2015, SH. c. Italia, n. 52557/14; Corte EDU, 18 luglio 2019, RV e altri c. Italia, n. 37748/13; Corte EDU, 1° aprile 2021, AI c. Italia, n. 70896/17.

⁶ E. REALE, *La svolta della CEDU: la bigenitorialità recede di fronte alla violenza domestica*, in www.personaedanno.it, 23.12.2022.

⁷ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica viene firmata ad Istanbul in data 11 maggio 2011. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 45 Paesi, tra cui l'Italia che, il 19 giugno 2013, dopo l'approvazione unanime del testo alla Camera, vota il documento al Senato con 274 voti favorevoli e un solo astenuto.

⁸ S. CARRER, *La Corte EDU promuove le riforme dell'Italia in materia di violenza domestica, ma bocchia la grave inerzia delle autorità nell'applicare le misure di protezione*, nota alla sentenza C.EDU, 7 aprile 2022, Landi c. Italia, n. 10929/19, in *Giur. pen. web*, 2022, 4; A. SCARCELLA, *Violenza domestica verso la compagna e i figli: Italia condannata a Strasburgo*, in *Il Quotidiano giur.*, 12 aprile 2022.

da condotte violente poste in essere da soggetti terzi. Con riferimento alla protezione della vita, la Corte EDU nel caso appena citato richiama i parametri già scanditi nel caso Kurt contro Austria del 2021⁹, così esigendo: l'attivazione immediata delle autorità nel caso di accuse di violenza domestica; la verifica dell'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita della vittima, in considerazione del contesto tipico della violenza domestica; l'obbligo di adottare misure operative di carattere preventivo che siano adeguate e proporzionate alla fattispecie di violenza domestica, nel caso della riscontrata esistenza del rischio reale e immediato.

Nel caso Landi viene ripreso quanto già deciso in una precedente pronuncia, del 2 marzo 2017, caso Talpis contro Italia, ricorso n. 41237/2014, in cui i giudici di Strasburgo condannano l'Italia perché i ritardi nell'apertura delle indagini dopo la denuncia della violenza e l'assoluta sottovalutazione del rischio hanno impedito l'applicazione delle misure di protezione, consentendo il protrarsi dei comportamenti violenti dell'uomo, nella percezione di totale impunità, sino all'omicidio della donna¹⁰. Dal caso Talpis emerge che il venir meno, anche involontario, di uno Stato all'obbligo di protezione delle donne contro le violenze domestiche si traduce in una violazione del loro diritto a un'eguale protezione di fronte alla legge ed è, pertanto, intrinsecamente discriminatorio. La Corte, in questi casi, evidenzia la funzione degli obblighi contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale non è caratterizzata solo in negativo dai doveri di astensione nei confronti degli Stati, bensì, richiede l'adempimento degli obblighi positivi e procedurali che comportano l'adoperarsi dei funzionari pubblici affinché non vengano violati diritti altrui.

Tra le pronunce più incisive in tema di violenza domestica ad opera della Corte EDU nel corso del 2022, si segnala inoltre la sentenza del 16 giugno, ricorso n. 23735/2019, causa De Giorgi contro Italia, in cui i giudici riconoscono la violazione dell'articolo 3 CEDU per il trattamento inumano e degradante riservato alla ricorrente da parte del marito, nonché l'inadempimento dello Stato rispetto al dovere di indagare sui maltrattamenti di violenza domestica e la passività giudiziaria delle autorità interne nel corso dell'azione penale. In particolare, la Corte EDU rimprovera una mancata veduta d'insieme da parte delle autorità nazionali della successione degli episodi violenti e una limitata contezza della precarietà e vulnerabilità della vittima¹¹.

⁹ Corte EDU, 15 giugno 2021, Kurt c. Austria, n. 62903/15.

¹⁰ M.F. CUCCHIARA, *Violenza domestica e inerzia delle autorità: la Corte EDU condanna l'Italia*, commento alla sentenza Corte EDU, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, n. 41237/14, in *Giur. pen. web*, 2017, 3; R. CASIRAGHU, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. cont., Riv. trim.*, 2017, 3, p. 378; P. DE FRANCESCHI, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, in *Giur. pen. web*, 2018, p. 1, dove si esamina il caso Talpis alla luce del precedente – di segno opposto – C.EDU, 27 maggio 2014, Rumor c. Italia, n. 72964/10.

¹¹ A. SCARCELLA, *Violenza domestica: l'inerzia delle autorità italiane ha violato la CEDU*, commento alla sentenza Corte EDU, 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia, n. 23735/2019, in *Quot. giur.*, 4 luglio 2022.

Allo stesso modo, nella successiva causa sottoposta all'attenzione della Corte di Strasburgo, causa M.S. contro Italia, ricorso n. 32715/2019, sentenza del 7 luglio 2022, viene sottolineata la mancata diligenza delle autorità nazionali, intervenute tardivamente nell'applicazione di una misura cautelare nei confronti di un uomo che aveva aggredito la moglie con un coltello, nonché l'assenza di una valutazione immediata e proattiva dell'esistenza di un rischio reale di violenze domestiche¹². Anche in questo caso il ritardo con il quale lo Stato è intervenuto ha comportato una violazione dell'articolo 3 della CEDU per aver permesso l'esposizione della vittima a ulteriori trattamenti inumani e degradanti.

All'esito di questa breve disamina, emerge l'attenzione della Corte di Strasburgo intorno all'inerzia dello Stato e alla mancanza di formazione e consapevolezza dei giudici circa il fenomeno della violenza domestica, con particolare riferimento all'incapacità di operare una corretta valutazione del rischio. A ragione di ciò si ravvisano la violazione dell'articolo 2 CEDU con riguardo al diritto alla vita, leso a causa della violenza maschile; il mancato rispetto dell'articolo 3 CEDU per non aver garantito il diritto delle persone a non subire trattamenti inumani e degradanti, con particolare riferimento agli obblighi positivi a carico delle autorità giudiziarie; nonché la lesione dell'articolo 14 CEDU, avente ad oggetto il divieto di non discriminazione, per la mancata parità di trattamento della donna, non adeguatamente protetta di fronte alla legge, a causa dell'inadeguata conoscenza degli operatori del diritto dello specifico contesto delle violenze domestiche. Infine, con riferimento alla sentenza in commento, viene richiamata la violazione dell'articolo 8 CEDU, che riguarda il rispetto della vita privata e familiare, in cui al centro si pone l'interpretazione del diritto alla bigenitorialità come recessivo rispetto agli interessi primari dei minori.

3. L'ascolto dei minori e il rifiuto di incontrare il genitore. La legge delega n. 206 del 25 novembre 2021 e le nuove disposizioni previste dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Proseguendo l'analisi sul regime giuridico interno dello Stato italiano, dal punto di vista normativo, la Corte EDU cita la legge delega Cartabia, la n. 206 del 2021, riferendosi all'istituto dell'ascolto dei minori.

La legge contiene la delega al Governo di adottare le misure per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e le misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Ai sensi dell'art. 1, comma 23 di questa legge, devono essere introdotte delle disposizioni specifiche a pre-

¹² S. PRANDI, *Il costo dell'impunità: da Strasburgo censure alla disciplina italiana in materia di prescrizione e violenza di genere*, commento alla sentenza Corte EDU, 7 luglio 2022, M.S. c. Italia, n. 32715/19, in *Dir. pen e proc.*, 2023, 3, p. 402.

visione del fatto che se un figlio rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, dopo averlo sentito personalmente e dopo aver assunto ogni informazione ritenuta necessaria, accerti con urgenza le cause del rifiuto ed assuma i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando eventuali episodi di violenza ai fini della determinazione dell'affidamento del minore e dell'esercizio del diritto di visita nei suoi confronti. Tale previsione è confluita nel nuovo articolo 473-*bis*.6 c.p.c., così come introdotto dall'art. 3, comma 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha inserito il Titolo IV-*bis* del codice di procedura civile e stabilisce che: "Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegare o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

La *ratio* di tale disposizione assume rilevanza alla luce della assodata centralità del ruolo del minore nei procedimenti che lo riguardano, in cui la sua capacità di discernimento, e quindi di decisione vengono accolte e rese autonome rispetto ai presunti convincimenti e condizionamenti dei genitori. Da qui, l'importanza di ascoltare il minore, anche quando la sua volontà si diriga nel senso di recidere il rapporto familiare.

Il diritto del minore di esprimere la propria opinione è ormai oggetto di armonizzazione europea¹³ e rappresenta l'istituto cardine dei procedimenti minorili. In particolare, in Italia, le regole giuridiche consolidate nell'ordinamento si snodano affermando che l'audizione del minore infradodicesenne capace di discernimento costituisce un adempimento obbligatorio; che l'adempimento è svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione; e, infine, che in caso di omessa audizione del minore, il procedimento è viziato da nullità¹⁴. Con la riforma Cartabia, i casi di esclusione motivata dell'audizione sono tipizzati nel secondo comma dell'art. 473-*bis*.4 c.p.c. e riguardano le ipotesi in cui l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore; quando è manifestamente superfluo; se sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; ovvero se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato¹⁵.

A completamento del nuovo regime dell'audizione del minore, l'art. 473-*bis*.5 c.p.c. si occupa delle modalità dell'ascolto e riflette la doppia funzione della disposizione in og-

¹³ Si veda l'art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019.

¹⁴ R. Russo, *La partecipazione del minore al processo nella riforma del rito civile*, commento alla normativa, in *Fam. dir.*, 2022, p. 643; cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. I, ord. 30 luglio 2020, n. 16410 in *Studium juris*, 2021, 3, 372; Cass. civ., sez. I, ord. 2 settembre 2021, n. 23804 in *Quot. giur.*, 2021; Cass. civ., sez. I, ord. 25 gennaio 2021, n. 1474 in *Studium juris*, 2021, 9, 1103.

¹⁵ M. Di Masi, *Interesse del minore e rigore argomentativo dei giudici al di là della PAS*, nota alla sentenza Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 4, 867.

getto: quella di proteggere l'interesse del minore, che è parte del procedimento, e quella di rappresentare un incombente del processo, da collocarsi all'interno della procedura, per garantire il contraddittorio tra le parti. In particolare, è prevista la partecipazione dei genitori e dei difensori attraverso la proposizione di argomenti e temi di approfondimento per l'audizione; la presenza degli stessi, su autorizzazione del giudice, all'ascolto; e la possibilità di effettuare registrazione audiovisiva dell'audizione del minore "quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice"¹⁶.

Le nuove norme predicano l'ascolto diretto del minore da parte del giudice. In particolare, la relazione illustrativa precisa che "il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudice, dell'ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi". Questa esclusione, tuttavia, non può interpretarsi in senso assoluto, ossia insuperabile, proprio alla luce della cornice internazionale ed europea entro cui si colloca il diritto del minore a esprimere la propria opinione. Occorre sempre tener presente che nelle cause in cui è coinvolto un bambino è il processo a doversi "adattare" al minore e non il contrario: si parla, a tal proposito, di "accomodamenti procedurali".

D'altronde, è ormai noto come la trasformazione del diritto di famiglia stia volgendo verso il "diritto della filiazione", di pari passo all'elevazione dell'interesse dei figli nel nuovo "interesse superiore della famiglia". Si può ritenere che sia la filiazione – *rectius* l'assolvimento dei doveri verso la prole – a configurare l'elemento d'unione dei fenomeni familiari¹⁷. Allora, pensare alla filiazione dovrebbe implicare il rimanere dalla parte dei più fragili anche nel paradosso in cui il legame genitoriale ne venga penalizzato e, quindi, anche quando i figli minori, se ascoltati, si rifiutino di incontrare il genitore aggressivo. Il ruolo del giudice è delicato: deve ravvisare una giusta causa per sacrificare il diritto del genitore a mantenere il rapporto¹⁸, così come è sempre necessaria una giusta causa per sacrificare il superiore interesse del minore ad essere ascoltato.

Nel caso in oggetto, i giudici interni non pare abbiano dimostrato in modo convincente che la soluzione disposta fosse la più adeguata nonché corrispondente all'interesse dei minori. Invero, fermo restando il margine di discrezionalità delle autorità nazionali, il procedimento in questione si è svolto in assenza di garanzie proporzionate alla gravità della situazione e degli interessi in gioco.

¹⁶ V. art. 152-*quater* disp. att. c.p.c.

¹⁷ M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 1038.

¹⁸ M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, IX ed., Milano, 2021, p. 369, relativamente all'interesse del minore e allo stato giuridico della filiazione.

4. Il diritto della madre al rispetto della propria vita privata e familiare: la c.d. Convenzione di Istanbul, il rapporto GREVIO e le criticità della legge n. 54/2006. Cenni sul nuovo divieto di mediazione familiare.

In seguito alle considerazioni svolte sul regime giuridico interno, i giudici di Strasburgo riportano le fonti del diritto internazionale pertinenti e le prassi da seguire nei casi analoghi a quello in oggetto.

Tra i documenti citati vi rientra la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013, costituente il primo strumento europeo legalmente vincolante per la protezione di donne e bambini dalla violenza¹⁹. Il suo articolo 48 stabilisce che “le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”. All'articolo 31 è altresì previsto che “le parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione” – e che – “le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Già nel 1993 veniva adottata dall'Assemblea generale dell'ONU la “Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne”, la quale rifiuta “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”²⁰. Sette anni prima, l'8 marzo 1986, nel “Progetto di piano di azione nazionale” elaborato dalla commissione nazionale per la realizzazione della parità fra uomo e donna, intitolato “Donne vittime del crimine”, si legge ulteriormente: “le donne italiane sono ormai da quasi dieci anni impegnate sul grande problema della violenza sessuale e della violenza in famiglia e sulla necessaria riforma legislativa. Uno degli obiettivi della riforma è quello di garantire il rispetto della dignità della donna, parte lesa, durante l'intera fase processuale per ridurre al minimo l'impatto violento della giustizia nei confronti

¹⁹ La c.d. Convenzione di Istanbul ha riconosciuto per prima la violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani, annoverando tra le sue forme di espressione, oltre a quella fisica, sessuale e psicologica, anche la violenza economica e quella assistita. Per un'analisi giuridica del problema relativo alla violenza economica, si rinvia a M. R. MARELLA, *Il diritto delle relazioni familiari, fra stratificazioni e resistenze. Il lavoro domestico e la specialità del diritto di famiglia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, p. 233.

²⁰ Art. 1 ris. n. 48/104 del 20 dicembre 1993.

delle donne vittime”²¹. Ebbene, appare evidente l’impegno formale di cui gli Stati si sono fatti carico e la consapevolezza della necessaria tutela da predisporre nei confronti delle donne vittime di violenza. Tuttavia, nella prassi la coscienza sulle questioni di genere, con particolare riferimento alle istituzioni italiane, non si è sviluppata di pari passo alle intenzioni dichiarate sulla carta.

La Corte di Strasburgo, riferendosi ai casi giudiziari di maltrattamenti domestici affrontati dai tribunali italiani, riporta alcuni passaggi del rapporto di valutazione di riferimento sull’Italia pubblicato dal GREVIO il 13 gennaio 2020. Il punto di partenza è la legge n. 54/2006, sulla scorta della quale il diritto alla bigenitorialità, agli albori dell’emanazione del testo legislativo, veniva considerato dalla giurisprudenza nazionale quale diritto del genitore, trascurandosi il miglior interesse del minore. Tuttavia, seppure con la citata legge i tribunali civili italiani sono vincolati dal principio dell’affidamento condiviso come soluzione predefinita nei casi di separazione o divorzio, vari articoli del codice civile consentono di venir meno a tale principio se ciò è contrario al benessere dei figli. L’art. 330 c.c. stabilisce che il giudice può decidere la revoca della responsabilità genitoriale laddove il genitore violi i propri obblighi nei confronti della prole o abusi della propria autorità arrecandole gravi danni. Secondo la stessa *ratio*, l’art. 333 c.c. prevede che, in caso di condotta pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare. Infine, l’art. 337-*quater* c.c. permette al giudice di disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse della prole. Ne deriva che, per decidere a favore dell’affidamento ad un solo genitore, l’altro debba manifestare carenze o inidoneità educative tali da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per il minore. Ne è un esempio il caso in cui l’adulto non sia in grado di comprendere o soddisfare le necessità del figlio, ovvero di assumere decisioni nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, eventualmente anche sacrificando le proprie aspirazioni, in ossequio al principio di rilevanza costituzionale, di cui all’articolo 30 Cost., e alle disposizioni codicistiche contenute negli articoli 315-*bis* e 316 c.c.

Sul punto è rilevante constatare l’importanza del canale di comunicazione esistente tra i giudici penali e i tribunali per i minorenni, aperto grazie al d.l. n. 93/2013, che ha introdotto il dovere per l’autorità inquirente di informare i tribunali minorili di eventuali procedimenti penali in corso per reati di maltrattamento, violenza sessuale aggravata e atti persecutori commessi nei confronti di un bambino o dal genitore del bambino nei confronti dell’altro genitore. In via ulteriore, ha contribuito al potenziamento dello scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie l’emanazione della legge n. 69/2019, il c.d. codice Rosso.

²¹ Per un approfondimento in merito si rinvia a C. IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 1, 2023, p. 1.

Tuttavia, la Corte di Strasburgo, con riferimento alla relazione sopracitata redatta dal GREVIO, GRuppo di Esperte sulla VIOLenza contro le donne²², osserva che le suddette disposizioni interne vengono raramente utilizzate per proteggere i bambini testimoni di violenza domestica. Viene, inoltre, condivisa la preoccupazione circa l'esistenza di una prassi, diffusa tra i tribunali civili italiani, avente ad oggetto la considerazione delle donne come genitori “non collaborativi” e, dunque, “matri inadeguate” meritevoli di sanzione, in tutti i casi in cui esse denunciano fatti di violenza domestica e si rifiutano di partecipare agli incontri tra i loro figli e l'ex compagno violento.

Dal rapporto del GREVIO risulta che l'Italia, nei confronti delle vittime di violenza domestica, inneschi un meccanismo di “vittimizzazione secondaria”, anziché di protezione.

Viene criticata l'attuazione di un processo collaborativo di risoluzione del conflitto, come la mediazione familiare, in tutti quei casi in cui ricorre uno squilibrio di potere nella coppia: sul punto, il GREVIO osserva che un sistema basato sul raggiungimento di accordi da parte dei genitori nel miglior interesse del bambino, potrebbe evitare difficoltà a molti genitori separati, ma che si rivelerebbe inadeguato per le coppie la cui relazione è viziata dalla violenza. I maltrattamenti posti in essere da un *partner* nei confronti dell'altro rivelano l'esistenza di uno squilibrio di potere nella relazione che può influenzare negativamente la capacità di negoziare in modo equo e di arrivare ad un accordo reciprocamente accettabile. Invero, una donna che è stata vittima di violenza domestica potrebbe aver bisogno di uno specifico sostegno per negoziare gli accordi con l'altro genitore: a nulla la favorirebbero gli incontri congiunti con il *partner* violento al fine raggiungere un accordo sull'affidamento, in assenza della possibilità di scegliere se prendervi o meno parte. In questo caso, la fattispecie sembrerebbe assumere le sembianze di una mediazione obbligatoria, contraria ai requisiti dell'articolo 48 della c.d. Convenzione di Istanbul.

Le principali cause che i rapporti istituzionali redatti dal GREVIO riconoscono come lesive della posizione delle vittime degli abusi e i loro bambini si riferiscono all'assenza di efficaci canali di comunicazione tra giurisdizioni civili e penali; alla mancata adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne²³; nonché al rigetto delle denunce delle vittime di abuso da parte del *partner* sulla base di dubbie motivazioni, quali la “sindrome da alienazione parentale”, incolpando le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento²⁴. Lo stesso Organismo propone l'adozione di linee guida spe-

²² Organismo Indipendente del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nei Paesi che l'hanno ratificata.

²³ I magistrati tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio o dei servizi sociali che spesso assimilano episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino. Cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. I, ord. 16 maggio 2019, n. 13274 in *Fam. dir.*, 2019, p. 789.

²⁴ Si vedano, già indicate al paragrafo 2) del presente commento, Cass. civ., sez. I, ord. 24 marzo 2022, n. 9691 in *Quot. giur.*, 2022; Cass. civ., sez. I, ord. 20 settembre 2021, n. 25339, in *Quot. giur.*, 2021; Cass. civ., sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13217, in *Fam. dir.*, 2021, p. 846.

cialistiche volte a sensibilizzare gli operatori e le operatrici interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli che vi assistono come testimoni. Tali linee guida dovrebbero sostituire le metodologie esistenti, che tendono a ridurre la violenza ad un conflitto, promuovendo la mediazione e omettendo di considerare lo squilibrio di potere delle parti.

L'applicazione della legge n. 54/2006, a causa della sua mancata valutazione delle disuguaglianze tra donne e uomini, non deve impedire di adempiere ai requisiti previsti dalla c.d. Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento al paragrafo 2 dell'art. 31, che, come sopra riportato, richiede l'esercizio dei diritti di visita e di affidamento in modo da non mettere a repentaglio i diritti e la sicurezza della vittima o del bambino. La condizione specifica della donna, cioè la sua appartenenza al genere femminile, non evidenzia un mero "dato biologico", ma trascina con sé molte differenze che fattori di ordine storico, sociale e culturale hanno segnato tra uomo e donna, relegando quest'ultima in una posizione di discriminazione dapprima all'interno della famiglia, e conseguentemente all'esterno, nella società²⁵. Se è vero che la logica con cui fu introdotta la legge sull'affidamento condiviso intendeva dissuadere le parti dallo strumentalizzare il "mero conflitto" allo scopo di rivendicare un rapporto "esclusivo" con la prole, ad oggi, a causa dell'assente preparazione e conoscenza culturale del fenomeno da parte degli operatori del diritto e dei consulenti, essa si presta ad un uso distorto finendo per ritorcersi contro i soggetti più deboli.

Tali distorsioni applicative della normativa in materia di affidamento condiviso, sembrano essere parzialmente arginate dalla neo-introdotta riforma Cartabia, attraverso la previsione di una serie di cautele che riguardano i procedimenti in cui sia allegata o denunciata la violenza domestica o di genere²⁶. Prima fra tutte, l'esclusione della comparizione personale delle parti e la sollecitazione di qualsivoglia forma di conciliazione o mediazione²⁷, in quanto l'uso della violenza è chiaro indice di un grave squilibrio di potere all'interno del rapporto di coppia che non può che ripercuotersi sulle capacità negoziali della vittima. Ne deriva il chiaro assunto secondo cui l'utilizzo della mediazione familiare è possibile solo nelle situazioni in cui sia rispettato il principio di uguaglianza tra le parti.

Sia lo strumento dell'ascolto dei minori, anche nel caso in cui essi si rifiutino di incontrare il genitore, di cui all'art. 473-bis.6 c.p.c., sia il divieto della mediazione familiare

²⁵ S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso*, Parigi, 1949, trad. it. di R. CANTINI e M. ANDREOSE, Milano, 2016; B. HOOKS, *Il femminismo è per tutti. Una politica appassionata*, Londra, 2000, trad. it. di M. NADOTTI, Napoli, 2021.

²⁶ Sulle criticità del tema delle "allegazioni" della violenza si rimanda a IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, cit., p. 9; si rinvia inoltre al paragrafo 6) del presente commento.

²⁷ L'art. 473-bis.43 c.p.c., rubricato "Mediazione familiare", così come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede che: "è fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegare o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze."

quando occorrono episodi di violenza, *ex art. 473-bis.43 c.p.c.*, sono diretti a contrastare l'inopportuna prassi giudiziaria di motivare le decisioni nel senso di recuperare una relazione tra figlio e genitore all'insegna del declamato diritto alla bigenitorialità del minore, prescindendo molto spesso dalla volontà del diretto interessato. In ogni caso, il fine è quello di accertarsi che la scelta delle modalità di affidamento e il loro concreto espletamento non mettano a repentaglio i diritti e la sicurezza della donna e dei figli minori.

Gli strumenti previsti dalla riforma Cartabia rappresentano un passo avanti nell'attuazione delle politiche di prevenzione e repressione del fenomeno della violenza di genere volute dalla c.d. Convenzione di Istanbul, tuttavia, tali misure sono volte esclusivamente alla dimensione normativa e segnatamente giudiziaria. Ebbene, per la realizzazione di un serio programma di contrasto alla violenza domestica non si può prescindere, a monte, da un significativo investimento in termini di formazione socio-culturale e, a valle, dalla formazione del personale che a diverso titolo si trova a lavorare e ad avere rapporti diretti con le vittime²⁸.

Il diritto, grazie alla sua fluidità e porosità, include nel proprio alveo le convenzioni internazionali e le linee guida poste da nuove autorità e riesce, così, ad accogliere e a tutelare le situazioni meritevoli di interesse, sollecitate dalla realtà. Tuttavia, il diritto da solo, seppur considerato nella sua pluralità di fonti, non basta. È necessario, altresì, che si inneschi un meccanismo di interdisciplinarietà, aprendosi nuovi canali di comunicazione, non solo tra le diverse autorità giudiziarie, ma tra gli organi giudicanti e le altre figure professionali competenti intorno alla materia del diritto delle famiglie e delle persone.

5. In diritto: la decisione della Corte.

Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ritiene che le questioni sollevate debbano essere esaminate sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, in particolare, con riferimento al seguente passaggio: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)." A questo proposito, i giudici di Strasburgo rammentano che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente abbia costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo appena menzionato e che tale ingerenza possa essere giustificata solo se "prevista dalla legge", se persegue uno o più scopi legittimi tra quelli indicati nel paragrafo dell'art. 8 CEDU, e se viene considerata una misura "necessaria in una società democratica". A ciò si aggiunga che, in via generale, l'interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui quest'ultima si sia dimostrata particolarmente indegna, tanto da non garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano.

²⁸ IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, cit., p. 18.

Sulla scorta di tali premesse, le questioni analizzate dalla pronuncia in esame sono due: la dedotta violazione dell'articolo 8 CEDU nei confronti dei figli e l'asserita inosservanza della medesima disposizione nei confronti della madre.

Con riferimento alla prima questione, la Corte ravvisa la lesione del superiore interesse dei minori, obbligati a incontrare il padre in condizioni poco sicure pur di mantenere il contatto con entrambi i genitori e pur essendo stati testimoni di condotte violente. La Corte non comprende per quale motivo il tribunale, al quale erano state trasmesse le segnalazioni a partire dal 2015, abbia deciso di proseguire disponendo gli incontri, a dispetto del benessere e della sicurezza dei minori. Si ribadisce come il tribunale non abbia mai valutato il rischio al quale i figli erano esposti né abbia bilanciato i diversi interessi in gioco: nel caso specifico, non risulta dalla motivazione delle sue decisioni che le considerazioni inerenti all'interesse superiore dei minori dovessero prevalere sugli interessi del padre a mantenere dei contatti con loro.

Con riferimento al caso della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della donna e la conseguente ingerenza nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita, la Corte EDU constata che, seppure i figli siano rimasti a vivere nello stesso domicilio della madre, a lei sia stato rimosso il diritto di prendere decisioni nell'interesse dei minori, di rappresentarli legalmente e di influire in qualsiasi modo sul loro sviluppo personale per la durata di tre anni. In particolare, la decisione dei tribunali nazionali non ha tenuto conto delle difficoltà che avevano caratterizzato lo svolgimento degli incontri, della mancanza di sicurezza segnalata in più occasioni dai servizi sociali e delle violenze vissute, oggetto di un procedimento penale per maltrattamenti²⁹.

6. Problematiche di stereotipizzazione e prospettive.

Elemento rilevante all'interno della decisione della Corte EDU, più per la sua assenza che per la sua presenza, è il concetto di discriminazione di genere. Nonostante l'avvenuta condanna, appare non del tutto soddisfacente la pronuncia nel momento in cui non ricon-

²⁹ La decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta nel caso di specie dal Tribunale per i minorenni risulta comprensibile nei confronti del padre dei minori, ma per nulla giustificata nei riguardi della madre degli stessi. Nel caso dell'uomo, invero, pendevano a suo carico un procedimento di violenza domestica e molteplici dichiarazioni dei servizi sociali, certificanti comportamenti inappropriati e aggressivi di quest'ultimo nei confronti dei figli. In un diverso caso, si afferma che la presenza di procedimenti penali per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia a carico di un genitore, non può assurgere, di per sé sola, a causa impeditiva dell'affidamento o del collocamento del figlio insieme a costui, se non quando ciò si ripercuote sull'equilibrato sviluppo psicofisico del minore. È così che la Corte di Cassazione conferma la decisione di secondo grado in un caso in cui due genitori, accusandosi reciprocamente, facevano valere l'uno la presunta strumentalizzazione del figlio ad opera dell'ex compagna, l'altra le altrettanto presunte violenze ed i maltrattamenti subiti in prima persona ed ancora in corso di accertamento in sede penale. V. Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9143, in *Fam. dir.*, 2020, p. 730.

duce la discriminazione sofferta dalla donna per effetto delle violenze subite alla sua causa principale, ossia al funzionamento dello stereotipo di genere.

Eppure, il collegamento tra il c.d. *gender stereotyping* e la violenza contro le donne è espressamente riferito dal testo della c.d. Convenzione di Istanbul all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 14³⁰. Ancora più esplicita risulta la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, c.d. CEDAW³¹, la quale riferisce dei rischi connessi a costruzioni stereotipate delle relazioni tra i due sessi, a norma dell'articolo 2, lett. f) e, soprattutto, ai sensi dell'articolo 5 che invita gli Stati contraenti a “modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne”³². La giurisprudenza del Comitato CEDAW appare meritevole di apprezzamento per il pregio di istituire un nesso tra l'omessa tutela della vittima di violenza a livello interno e il ruolo assolto dallo stereotipo nel determinare l'esito negativo dei giudizi domestici³³.

Il sistema europeo di diritto internazionale dei diritti umani, come visibile nella pronuncia in oggetto, ha difficoltà a sindacare discriminazioni strutturali e storicamente radicate; e ciò anche a causa della scarsa pervasività dell'art. 14 CEDU e l'ancora scarso numero di ratifiche del Protocollo n. 12 da parte degli Stati contraenti. Ciò che sembra mancare è una piena consapevolezza della equivalenza tra stereotipo e discriminazione. Troppo spesso lo stereotipo viene coinvolto quale elemento collaterale nelle vicende portate davanti alle Corti e, ancora prima, non è sempre identificato in quanto tale con conseguente compressione del principio di eguaglianza e dei diritti delle minoranze maggiormente esposte alle marginalizzazioni generate dagli stereotipi³⁴. Tuttavia, esiste il lato positivo per cui la giurisprudenza più recente della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella della Corte costituzionale italiana palesano un avvicinamento alle decisioni più virtuose del comitato

³⁰ L'art. 14 della c.d. Convenzione di Istanbul impone agli Stati di implementare “le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici sui temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”.

³¹ La Convenzione CEDAW prevede l'istituzione di un Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella Convenzione. Il Comitato CEDAW è composto da esperte nel campo dei diritti delle donne, provenienti da 23 paesi ed elette a scrutinio segreto da una lista di candidature presentate dagli Stati parte. Nelle elezioni si tiene conto dell'esigenza di garantire equità sia nella distribuzione geografica delle elette, sia nella presenza all'interno del Comitato di civiltà e ordinamenti giuridici diversi. Le componenti del Comitato svolgono le loro funzioni a titolo personale, non in qualità di delegate o rappresentanti del proprio Paese d'origine.

³² A. PITINO, *Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica, dalla CEDAW all'ordinamento italiano (con un cenno alla Francia)*, in *DPCEOnline*, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/index>, 19 aprile 2021.

³³ C. NARDOCCI, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in *GenIUS*, 20 gennaio 2023, p. 18.

³⁴ C. NARDOCCI, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, cit., p. 19.

CEDAW³⁵. Con riferimento alla Corte costituzionale, si pensi alla recente decisione sul c.d. “cognome materno”, la n. 131 del 2022, in cui viene dichiarata la non conformità al dettato costituzionale di una delle norme maggiormente rappresentativa della costituzione patriarcale del diritto di famiglia e, cioè, l’attribuzione in via automatica ed esclusiva del solo cognome del padre³⁶. Eppure, il contrasto allo stereotipo di genere non può darsi per scontato nella giurisprudenza e nella normativa italiane.

A tal proposito si richiama il secondo rapporto pubblicato dalle associazioni italiane coinvolte nel contrasto alla violenza maschile contro le donne³⁷ e indirizzato al GREVIO per la fase di monitoraggio sull’attuazione della c.d. Convenzione di Istanbul, da cui emergono diverse criticità. Una di esse riguarda il difficile accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza e il rischio di incorrere in un procedimento di vittimizzazione secondaria. Viene giudicata negativamente la riforma Cartabia nella parte in cui, menzionando le situazioni di violenza contro le donne, dal punto di vista civilistico non vengono indicati gli strumenti di verifica del grado di efficacia delle misure introdotte, a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti. Si evidenzia ulteriormente che, malgrado l’intervento del Comitato CEDAW, non sia stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale e, dal punto di vista penalistico, si esprime preoccupazione per la disciplina nazionale della prescrizione che, ammettendo la possibilità di estinzione del reato a processo avviato, finisce spesso per garantire una sostanziale impunità agli autori di simili fatti, a causa delle lungaggini procedurali e della scarsa tempestività dei giudizi³⁸.

³⁵ In materia di violenza domestica con particolare riferimento alla vittimizzazione secondaria, la giurisprudenza del Comitato CEDAW si è espressa più volte in tema di *gender stereotyping*. Il Comitato insiste sulla doverosità di interventi statali funzionali ad assicurare l’attivazione della fase investigativa, lo svolgimento di un procedimento giurisdizionale scevro da stereotipi, nonché l’accesso al giudice da parte delle vittime di violenza. Cfr., *ex multis*, Comitato CEDAW, A.T. c. Ungheria, Comunicazione n. 2/2023, decisione del 26 gennaio 2005, in cui lo Stato veniva condannato per non aver assicurato una protezione effettiva nei confronti di una donna sottoposta per 4 anni ad abusi; Comitato CEDAW, Karen Tayag Vertido c. Filippine, Comunicazione n. 18/2008, decisione del 16 luglio 2010, in cui lo Stato veniva condannato per aver escluso la perseguibilità di una violenza sessuale richiamando a fatti e costruzioni stereotipate piuttosto che alla legge; Comitato CEDAW, R.P.B. c. Filippine, Comunicazione n. 34/2011, decisione del 21 febbraio 2014; Comitato CEDAW, X e Y c. Georgia, Comunicazione n. 24/2009, decisione del 13 luglio 2015.

³⁶ La pronuncia costituzionale viene emessa in seguito alla sentenza di condanna del giudice di Strasburgo per la violazione dell’art. 8 CEDU. Corte EDU, 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*, n. 77/2007.

³⁷ Nel 2018, le associazioni italiane coinvolte nel contrasto alla violenza maschile contro le donne presentavano alle esperte GREVIO un primo rapporto sull’applicazione della Convenzione in Italia. A distanza di 2 anni, le esperte del GREVIO pubblicavano il primo rapporto sull’applicazione della c.d. Convenzione di Istanbul in Italia e il Comitato delle Parti adottava le raccomandazioni più urgenti chiedendo all’Italia di adeguarsi entro il 30.01.23. Il termine per adeguarsi è trascorso ed è iniziata una nuova fase del monitoraggio. Il Comitato delle Parti ha chiesto allo Stato di riferire in merito all’adempimento delle raccomandazioni espresse nel gennaio 2020 con la compilazione di un questionario. Una volta pubblicato il questionario redatto dalla Stato, le associazioni coinvolte nel contrasto alla violenza maschile contro le donne hanno potuto presentare un proprio rapporto ombra con le considerazioni della società civile. Il documento è stato depositato in data 07 aprile 2023. Cfr. sito web dell’associazione Di.Re. Donne in rete contro la violenza, www.direcontrolviolenza.it.

³⁸ S. PRANDI, *Il costo dell’impunità: da Strasburgo censure alla disciplina italiana in materia di prescrizione e violenza di genere*, nota alla sentenza Corte EDU, 07 luglio 2022, M.S. c. Italia, n. 32715/2019, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, 3, p. 402.

A valle delle problematicità si pone la sostanziale inattuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023³⁹, adottato il 17 novembre 2021 dall'Italia, che contiene lacune in merito all'indicazione dei tempi di realizzazione delle attività previste, all'individuazione dei soggetti responsabili e alle procedure amministrative da attivare. Si evidenzia, inoltre, la drastica riduzione della partecipazione dei centri antiviolenza, delle associazioni di donne e della società civile nella *governance* prevista dal piano strategico, con il rischio di mancare l'adozione di un approccio di genere, come invece richiesto dalla Convenzione di Istanbul. In via trasversale, dal rapporto è pure emersa la difficoltà di reperire dati integrati e comparabili sulle diverse dimensioni e aree afferenti alla violenza maschile contro le donne e il suo contrasto⁴⁰.

Sarà necessario, allora, adottare misure che monitorino il fenomeno della violenza domestica e che contribuiscano a formare una coscienza sociale e professionale per tutti gli operatori e le operatrici del diritto. Si tratterà, inoltre, di proseguire sul cambio di passo dettato dal Comitato CEDAW che sembrerebbe assegnare un'autonomia all'art. 14 CEDU, nella speranza di uno stretto scambio tra le Corti dei diritti sovranazionali, comparate e domestiche.

GIULIA CAMILLETTI

³⁹ Il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" in continuità con il Piano precedente 2017-2020, è articolato in 4 Assi (Prevenzione, Protezione e sostegno, Perseguire e punire, assistenza e Promozione) in analogia alla c.d. Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità.

L'obiettivo del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023" è volto a dare impulso all'azione di Governo per rispondere a bisogni che attengono ai molteplici aspetti connessi alle condizioni di violenza: la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione degli uomini che agiscono la violenza, la formazione e l'educazione di operatori e popolazione, l'informazione e la sensibilizzazione, l'azione sugli uomini maltrattanti, la tutela delle donne migranti e vittime di discriminazioni multiple, l'autonomia lavorativa, economica e abitativa e la diffusione dei luoghi dedicati alle donne. Attraverso l'azione strategica e operativa del Piano, il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a fornire risposte positive e concrete agli obiettivi strategici prioritari per il triennio 2021-2023 e individuare strutture, interventi e risorse adeguate a contrastare il fenomeno della violenza di genere, introducendo iniziative efficaci ed efficienti, in continuità con quanto realizzato nell'ambito dei precedenti Piani strategici. La Legge di Bilancio 2023 ha incrementato di 10 mln, a partire dal 2023, le risorse previste a regime per il finanziamento del Piano per un totale pari a 15 mln di euro". Dal sito web del dipartimento per le pari opportunità presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

⁴⁰ Il *report* siglato da alcune associazioni italiane coinvolte nel contrasto alla violenza maschile contro le donne evidenzia che sul punto mancano, ad esempio, i dati disaggregati per disabilità, i dati relativi ai procedimenti giudiziari civili o i dati relativi agli ordini di protezione. Cfr. Scheda *report* GREVIO 2023, Di.Re donne in rete contro la violenza, www.direcontrolaviolenza.it.

